



COMUNE DI PERDAXIUS

Provincia del Sud Sardegna

Lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in via A. Moro a Perdaxius – CUP C45E22000220006

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

	Euro	
Importo del servizio (base d'asta)	70.499,80	+ oneri e IVA
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	0,00	+ oneri e IVA
Totale appalto	70.499,80	+ oneri e IVA
Somme a disposizione dell'amministrazione	-	
Totale progetto	-	

Il responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Meloni



INDICE

PREMESSE	4
PARTE 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	5
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto	5
PRJ-FTE_Progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
PRJ-DEF_Progetto definitivo	6
PRJ-ESE_Progetto esecutivo	6
CSP_Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	6
DL_Direzione lavori, operativa, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....	6
CSE_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....	7
COL_Collauda/certificato di regolare esecuzione e verifiche di conformità	7
Art. 1.2 - Importo dell'appalto.....	7
Art. 1.2.1 - Opzione modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016	8
Art. 1.3 - Durata del servizio e termini di esecuzione delle prestazioni.....	9
Art. 1.4 - Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio.....	9
PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	11
Art. 2.1 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.....	11
Art. 2.1.1 - Modalità di esecuzione del servizio.....	11
Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto.....	14
Art. 2.1.3 - Rilievi.....	15
Art. 2.1.4 - Indagini.....	15
Art. 2.1.5 - Criteri ambientali minimi (CAM).....	16
Art. 2.1.6 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica	17
Verifiche Urbanistiche.....	17
Art. 2.1.7 - Progetto definitivo.....	18
Art. 2.1.8 - Progetto esecutivo.....	18
Art. 2.1.9 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera.....	19
Art. 2.1.10 - Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali	20
Art. 2.1.11 - Accorpamento dei livelli di progettazione	20
Art. 2.2 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE20	
Art. 2.2.1 - Modalità di esecuzione del servizio.....	20
Art. 2.2.2 - Direzione lavori, operativa e contabilità.....	21
Art. 2.2.3 - Vigilanza, monitoraggio di cantiere	24
Art. 2.2.4 - Accettazione dei materiali	26
Art. 2.2.5 - Redazione delle perizie di variante e suppletive	27
Art. 2.2.6 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera	27
Art. 2.2.7 - Non conformità durante la fase di esecuzione	29
Art. 2.3 - VERIFICHE E COLLAUDI/REGOLARE ESECUZIONE	30
Art. 2.3.1 - Certificato di regolare esecuzione	30



PARTE 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	32
Art. 3.1 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale	32
Art. 3.2 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico.....	32
Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe	33
Art. 3.3.1 - Termine di esecuzione dei servizi di progettazione.....	33
Art. 3.3.2 - Termine di esecuzione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	34
Art. 3.3.3 - Particolari condizioni di svolgimento del servizio e prescrizioni	34
Art. 3.4 - Modifica del contratto.....	34
Art. 3.5 - Sospensione del servizio	34
Art. 3.6 - Verifica del servizio da parte dell'Amministrazione	35
Art. 3.7 - Modalità di pagamento del corrispettivo, anticipazione.....	35
Art. 3.7.1 - Anticipazione	36
Art. 3.8 - Penali	36
Art. 3.8.1 - Penali per i servizi di progettazione.....	36
Art. 3.8.2 - Penali per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione.....	37
Art. 3.8.3 - Procedura di contestazione.....	37
Art. 3.8.4 - Grave inadempimento.....	38
Art. 3.9 - Obblighi e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	38
Art. 3.10 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti	38
Art. 3.11 - Oneri vari.....	38
PARTE 4 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	40
Art. 4.1 - Garanzie.....	40
Art. 4.2 - Coperture assicurative	40
Art. 4.3 - Risoluzione del contratto.....	40
Art. 4.4 - Recesso	41
Art. 4.5 - Cessione del Contratto - Subappalto	41
Art. 4.6 - Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera	42
Art. 4.7 - Proprietà delle risultanze del servizio.....	42
Art. 4.8 - Obblighi di riservatezza.....	43
Art. 4.9 - Corrispondenza.....	43
Art. 4.10 - Patto di integrità	43
Art. 4.11 - Incompatibilità	43
Art. 4.12 - Definizione delle controversie e foro competente	44
Art. 4.13 - Elezione domicilio	44
Art. 4.14 - Richiamo alle norme generali.....	44
Art. 4.15 - Spese contrattuali	44
ALLEGATI	45



PREMESSE

Il Comune di Perdaxius intende procedere alla [Realizzazione di un asilo nido comunale in via A. Moro a Perdaxius, del valore complessivo dei lavori di € 489.000,00 \(finanziamento pari a € 720.000,00\)](#). L'opera è finanziata con i fondi PNNR - CUP C45E22000220006.

Il presente Capitolato descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e il soggetto esecutore del Servizio di ingegneria e architettura di [progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione](#) relativo alla realizzazione dell'intervento, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato speciale si intende per:

Committente o Amministrazione o Stazione Appaltante	Il Comune di Perdaxius in qualità di soggetto delegato all'attuazione dell'intervento e Stazione Appaltante che bandisce la gara del servizio in oggetto.
Affidatario	L'Affidatario titolare dell'affidamento del servizio in oggetto, che assume il ruolo di "Contraente".
Capitolato	Il presente capitolato speciale descritto e prestazionale, facente parte integrante dei documenti posti a base della procedura di selezione dell'Affidatario affidatario del servizio, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra Amministrazione e l'Affidatario.
Codice	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".
RUP	il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale (L.R.) 8/2018.
DEC	il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 31, comma 5 del D. Lgs 50/2016.
Determinazione del corrispettivo/ Schema di parcella	lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, parametrize al fine dell'individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare



PARTE 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di *progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* relativo all'intervento: "Realizzazione di un asilo nido comunale in via A. moro a Perdaxius" e riconducibile alle seguenti fasi prestazionali:

<i>Progettazione</i>	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
<i>Progettazione</i>	Progettazione definitiva
<i>Progettazione</i>	Progettazione esecutiva
<i>Progettazione</i>	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
<i>Esecuzione</i>	Direzione dei Lavori
<i>Esecuzione</i>	Contabilità e Misura
<i>Esecuzione</i>	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
<i>Verifiche_e_Collaudi</i>	Certificato di regolare esecuzione

In merito alle modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, ai sensi dell'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016, oltre che alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento generale approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Parte II Titolo IX, capi I e II, nonché impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento.

In merito alla direzione dei lavori, contabilità e misura delle opere, l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

Più precisamente:

PRJ-FTE_Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.17 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate e dalle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà elaborare, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametrata nel calcolo della prestazione posta a base d'asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute all'art.23, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.



PRJ-DEF_Progetto definitivo

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzi di riferimento.

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art.24 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

PRJ-ESE_Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art.33 e successivi del Regolamento Generale di cui al DPR n.207/2010 nonché dell'art.23, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

CSP_Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

L'Affidatario assolverà a tutti gli obblighi di cui all'art.91 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre, in fase di progettazione preliminare le prime indicazioni e prescrizioni, nonché in fase di progettazione esecutiva il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Allegato XV del D. Lgs 81/2008.

DL_Direzione lavori, operativa, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

L'incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo.

In particolare, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.50/2016.



L'incarico dovrà svolgersi conformemente a quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell'esecuzione parametrata nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall'eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo.

Sono da considerarsi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi degli articoli 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016.

CSE_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

L'Affidatario assolverà a tutti gli obblighi di cui all'art.92 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

COL_Collaudocertificato di regolare esecuzione e verifiche di conformità

L'incarico del presente affidamento comprende le prestazioni previste nella normativa vigente D.Lgs. 50/2016 art. 102.

Il servizio si esplica attraverso la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora, nel corso della redazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o alla verifica di conformità, l'Affidatario dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, lo stesso si obbliga a darne tempestiva notizia all'amministrazione, affinché si possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Art. 1.2 - Importo dell'appalto

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui al presente capitolato, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016".

In allegato al presente capitolato, quale parte ed integrante e sostanziale dello stesso, si unisce [lo schema di calcolo della prestazione](#) base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, parametrata al fine dell'individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Sugli onorari tabellari, sarà applicata la riduzione percentuale offerta dall'Appaltatore ed accettata dal Comune dopo valutazione di congruità.



Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell'art.13 della medesima, nella misura percentuale dell'onorario riportata nell'allegata determinazione del corrispettivo (anch'esse verranno ridotte dello stesso sconto sopra specificato). A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo, ai sensi dell'art.10 della Legge 3 gennaio 1981, n.6, oltre all'IVA in vigore.

Con riferimento all'[Allegato schema di parcella](#), i compensi posti a base d'appalto sono determinati pertanto in complessivi € **70.499,80 (euro settantamilaquattrocentonovantanove/80)**, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara, oltre CNPAIALP e IVA, ripartito tra le diverse fasi prestazionali come riportato nello schema di parcella allegato.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante, pertanto non è redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]
1	Importo del servizio	70.499,80
2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	0,00
A	Importo del servizio a base di gara (1+2)	70.499,80

Il compenso di cui sopra, al netto del ribasso offerto, resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Il corrispettivo così determinato, sarà accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulterà dall'offerta presentata.

A tali importi vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione delle prestazioni.

Art. 1.2.1 - Opzione modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016

Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, senza una nuova procedura di affidamento nel rispetto delle seguenti clausole e condizioni:

1. Natura delle eventuali modifiche e tipologia dei servizi

Progettazione	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione	Progettazione definitiva
Progettazione	Progettazione esecutiva
Progettazione	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Esecuzione	Direzione dei Lavori
Esecuzione	Contabilità e Misura
Esecuzione	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Verifiche_e_Collaudi	Certificato di regolare esecuzione

Finalizzate alla completa definizione del progetto e relative alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.



2. Portata delle variazioni e importo delle eventuali prestazioni aggiuntive

	Base d'asta	opzione modifica al contratto ex-art.106 c.1 lettera a) del DLgs.50/2016	Totale inclusa opzione modifica ex-art.106 c.1 lettera a) del DLgs.50/2016
Importo totale dei servizi	€ 70.499,80	€ 35.249,90	€ 105.749,70

Qualora l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'opzione di modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016, l'Affidatario resta impegnato all'esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d'asta e ai prezzi unitari offerti, nei limiti massimi di importo di cui alla tabella riportata sopra.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.106 del DLgs.50/2016.

Art. 1.3 - Durata del servizio e termini di esecuzione delle prestazioni

La durata del servizio è pari al tempo necessario per l'esecuzione del servizio di cui al [Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto](#), secondo le modalità stabilite dal presente capitolato prestazionale, decorrente dalla data di consegna del servizio a cura del Responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione degli atti di collaudo.

La consegna del servizio avverrà dopo la definizione della procedura d'affidamento, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L'Amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni sono definiti al successivo [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

Art. 1.4 - Obblighi legali e condizioni generali di svolgimento del servizio

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n.143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.



L'aggiudicatario del servizio dovrà eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Il servizio deve essere adempiuto attraverso le attività dettagliatamente indicate nella [PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI](#).



PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per quanto attiene all'attività oggetto dell'incarico, l'Affidatario dovrà attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente e dovrà operare per il perseguimento delle prestazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.1 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Art. 2.1.1 - Modalità di esecuzione del servizio

L'Affidatario é obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti ed applicabili in materia di lavori pubblici, nonché alle verifiche di compatibilità urbanistica e normativa in senso esteso.

In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste dal codice e dal relativo regolamento di attuazione; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Nella compilazione del progetto si dovrà tenere conto delle direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Committente.

All'Affidatario incaricato della redazione della progettazione edile compete l'onere del coordinamento con tutti gli altri professionisti eventualmente incaricati di ulteriori progettazioni specialistiche.

Si precisa che le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale, ovvero in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

L'Affidatario nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Responsabile del procedimento, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Committente.

L'affidatario svolgerà l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa del Responsabile Unico di Progetto (RUP).

I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la stazione appaltante formalizzerà all'Affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.

Nello svolgimento del servizio l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

La progettazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari all'ottenimento dei pareri previsti dalle normative nelle fasi richieste dalla stessa, nonché contenere tutti gli elementi e le stime per l'eventuale procedura espropriativa.

L'Affidatario dovrà produrre gli elaborati e la documentazione necessari ad ottenere l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta degli Enti competenti, comprese le modifiche eventualmente da questi richieste e necessarie per ottenere le relative autorizzazioni.

Il dimensionamento e la progettazione delle opere del progetto esecutivo dovrà eseguirsi nel rispetto di quanto prescritto nei nulla osta e autorizzazioni, che dovranno essere acquisite sui precedenti livelli di progettazione.



Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la stazione appaltante, per il tramite del RUP e rivolto agli enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto.

Il predetto percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse di soggetti/enti terzi che intervengono nel procedimento. La richiesta di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della stazione appaltante o l'ufficio del RUP o degli enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti non comporta oneri aggiuntivi per la stazione appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione.

Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, o in esito alle attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice, si riscontrino, negli elaborati, elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, è stabilito il termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, pari a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla data di notifica della non conformità da parte del RUP. Scaduto detto termine, saranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.

L'omessa valutazione del rischio bellico è equiparabile ad un errore progettuale, con il relativo profilo di responsabilità, e l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza nei casi previsti dalla vigente legislazione, è convocata dal RUP entro i successivi 10 giorni, la riunione di avvio delle attività propedeutiche e della progettazione nel corso della quale l'affidatario dovrà presentare il piano del servizio di progettazione comprendente le seguenti sezioni:

- l'aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, degli assunti e vincoli di progetto rispetto ai contenuti del DPP posto a base di gara;
- la pianificazione di dettaglio e la sequenza logica delle attività di progettazione;
- il fabbisogno di approfondimenti tecnici e di indagini e le relative tempistiche di esecuzione (descrizione sintetica delle indagini necessarie con la localizzazione delle indagini in situ, tipo di indagini necessarie; profondità di prelievo di eventuali campioni; prove di laboratorio da effettuare sui campioni prelevati etc.);
- pianificazione delle interlocuzioni con i soggetti esterni coinvolti nella realizzazione dell'opera;
- modalità e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, l'Impresa esecutrice ed eventuali soggetti esterni interessati dall'intervento;
- analisi dei potenziali rischi nell'attuazione dell'intervento e le misure di prevenzione e mitigazione da predisporre in sede progettuale;
- cronoprogramma dettagliato dello svolgimento dei servizi e termini di rilascio degli elaborati nei formati intermedi e definitivi;
- e quant'altro ritenuto necessario per l'esecuzione del servizio.

Il Piano del servizio di progettazione è esteso alla fase preliminare alla progettazione e a tutti i livelli di progettazione oggetto dell'incarico e dovrà essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.

Il ritardo nella consegna del piano di progettazione costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sarà soggetto all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'Affidatario e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere, presso gli uffici della



stazione appaltante e presso gli uffici degli enti che dovranno rilasciare pareri, nullaosta etc. senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Durante lo sviluppo delle attività, il RUP potrà richiedere relazioni periodiche, ovvero convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalità telematica e su richiesta dell'Affidatario, nel corso delle quali saranno analizzati l'avanzamento del piano di progettazione, le eventuali criticità emerse in fase di esecuzione del servizio e definite le strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attività. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa vigente. La mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta l'applicazione di un penale per ogni giorno di ritardo.

L'Affidatario per lo svolgimento del servizio può avvalersi di propri collaboratori, in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La Stazione appaltante, durante lo svolgimento del servizio si impegna:

- a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- a richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi (ENEL, acquedotto, fognatura, società telefoniche, fibre ottiche, ecc.), per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- procedere all'affidamento delle indagini necessarie alla progettazione.

L'Affidatario si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità delle attività da svolgere.

L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla stazione appaltante, pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall'Affidatario di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della stazione appaltante.

Nella progettazione devono essere proposte soluzioni che coniughino l'esigenza di celerità di realizzazione dell'opera, con la durabilità ed efficacia dell'intervento, garantendo un giusto contenimento dei costi di realizzazione e gestione.



Particolare attenzione dovrà essere posta nella pianificazione delle diverse fasi lavorative e nella valutazione dei rischi e dei disagi prodotti verso le attività estranee al cantiere, nonché nei confronti di tutte le attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell'osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia della salute, della sicurezza e dell'igiene, dei lavoratori.

L'importo delle opere sarà definito sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Sardegna vigente, come definito dall'art. 22 della L.R. n. 8 del 2018.

L'Affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e e dai provvedimenti attuativi correlati, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnati nel seguente modo:

- una copia elettronica in formato PDF-A firmata digitalmente;
- una copia in formato di stampa PDF-A;
- una copia in formato editabile: gli elaborati grafici dovranno essere resi in formato DWG, georeferenziati nel sistema di coordinate della carta tecnica regionale (Gauss Boaga); gli elaborati descrittivi dovranno essere restituiti in formato compatibile con i programmi Microsoft Office in uso presso la stazione appaltante, gli elaborati specialistici (calcoli strutturali, computi metrici, modellazioni, GIS etc.) sono resi nel formato editabile previsto dalla tipologia di software utilizzato.
- almeno n. 2 copie in forma cartacea oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta;

Tutti gli elaborati progettuali dovranno riportare i nominativi dei progettisti incaricati delle diverse prestazioni specialistiche indicati in sede di offerta.

Ogni elaborato dovrà essere sottoscritto almeno dal professionista incaricato della prestazione specialistica cui esso fa riferimento, nonché dall'incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto da parte di Enti terzi dovranno essere prodotte, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutti gli elaborati di dettaglio in formato cartaceo o digitale necessari all'ottenimento delle autorizzazioni di legge. A richiesta dell'Amministrazione ulteriori copie devono altresì essere fornite a terzi (autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.) senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.

Qualora il coordinatore per la progettazione reputi necessario procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, dovrà predisporre, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, il progetto del servizio di bonifica bellica completo di ogni elemento al fine di consentirne l'affidamento a soggetti qualificati.

Il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato in base alle categorie di lavorazione di appartenenza e a gruppi omogenei di lavorazioni coincidenti con le categorie SOA necessarie alla qualificazione dell'esecutore dei lavori.



Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 2.1.3 - Rilievi

L'Affidatario incaricato riceverà dall'Amministrazione Committente le tavole CAD che sono nella disponibilità della stazione appaltante; sarà suo onere verificare, anche avvalendosi di adeguata strumentazione, la correttezza dell'elaborato e delle misurazioni ivi riportate, nonché aggiornare il file di conseguenza. Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione nonché le eventuali attività di rilievo, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri saranno da considerarsi ricompresi nel compenso di cui al [Art. 1.2 - Importo dell'appalto](#)

Art. 2.1.4 - Indagini

Le indagini a servizio della progettazione saranno eseguite dalla stazione appaltante, sulla base del piano delle indagini proposto dall'Affidatario e approvato dal RUP.

Le attività di indagine definite ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.lgs. 50/2016 comprendono, a titolo esemplificativo: indagini geognostiche e geotecniche, indagini strutturali e sui materiali, caratterizzazione ai sensi del DPR 120/2017 e del D. Lgs. 152/2006, prove di laboratorio, valutazione e censimento delle interferenze, eventuale bonifica degli ordigni bellici finalizzata alle sole indagini, indagini archeologiche preliminari e rilievi plano-altimetrici.

L'attivazione delle indagini è subordinata alla ricognizione storico-documentale dei precedenti fascicoli progettuali e degli eventuali accertamenti tecnici già disponibili sui siti o sulle opere oggetto di intervento;

L'attività di ricognizione documentale, l'analisi delle precedenti campagne di indagine eventualmente disponibili, le indagini archeologiche preliminari e i rilievi plano-altimetrici e la predisposizione del piano delle indagini si intendono compensati con i corrispettivi professionali delle diverse fasi progettuali definiti ai sensi del DM 17/06/2016, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano delle indagini deve essere predisposto dall'affidatario, secondo la tempistica di cui al piano del servizio di progettazione, in modo da consentire alla stazione appaltante l'affidamento delle indagini ad idonei operatori economici e deve essere, finalizzato a titolo non esaustivo, a:

- acquisire gli elementi di indagine stabiliti dall'art. 23, comma 6 del D. lgs. n. 50/2016;
- ricostruire il modello geologico del contesto interessato dagli interventi;
- accertare le caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso e dei terreni, al fine di consentire il corretto dimensionamento statico delle opere;
- acquisire gli elementi necessari alla predisposizione dello studio di compatibilità idraulica, di cui all'art. 24 del N.A. del P.A.I., redatto in conformità dell'allegato E della medesima norma;
- determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali costituenti le costruzioni;
- caratterizzare le terre e rocce da scavo in ottemperanza al DPR 120/2017;
- all'eventuale analisi strumentale (indagini e/o i rilievi strumentali non invasivi) o quant'altro previsto dalla normativa vigente, per la valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico inesplosivo.

Il piano delle indagini contiene i seguenti elementi minimi: l'individuazione e la qualifica dei soggetti esecutori, la relazione generale contenente la descrizione e le modalità esecutive, gli elaborati grafici con la localizzazione delle indagini, il



capitolato speciale descrittivo e prestazionale, le misure per la sicurezza, il cronoprogramma, e il computo metrico estimativo delle indagini redatto sulla base del vigente prezzario della Regione Sardegna e, per le voci non presenti, mediante composizione di nuovi prezzi con relativa analisi. Il computo metrico dovrà esplicitare analiticamente gli eventuali gli oneri della sicurezza per l'esecuzione delle indagini, non soggetti a ribasso di gara. Dovrà, altresì, essere suddiviso e riepilogato in base alle categorie omogenee di prestazioni tali da individuare la necessaria qualificazione dell'esecutore.

Il tempo di istruttoria che occorrerà alla Stazione Appaltante per l'esame del piano di indagini geognostiche proposto dall'affidatario, e per le attività propedeutiche all'esecuzione delle indagini (eventuale attivazione art. 15 DPR 327/2001), costituisce sospensione dei termini previsti per la consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica. I termini decorreranno, per la parte residua, dalla comunicazione da parte del RUP del proseguo della prestazione. L'aggiudicatario non potrà richiedere compensi, indennizzi o risarcimento alcuno per il tempo impiegato durante l'iter istruttorio del piano di indagini geognostiche.

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle indagini al fine di garantirne la regolarità dell'esecuzione è da intendersi compensato con i corrispettivi professionali delle diverse fasi progettuali definiti ai sensi del DM 17/06/2016 posti a base di gara, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Art. 2.1.5 - Criteri ambientali minimi (CAM)

La progettazione dovrà conformarsi alle esigenze, criteri, vincoli, indirizzi e indicazioni della stazione appaltante indicati nel Documento Preliminare alla progettazione, tenendo conto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Relativamente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022, oltre ai CAM di cui al paragrafo 2.5 (specifiche tecniche per i prodotti da costruzione), di cui al paragrafo 2.6 (specifiche tecniche progettuali relative al cantiere), per i nuovi materiali che saranno previsti nel progetto dovranno essere adottati i pertinenti CAM, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto.

La progettazione, nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale.

La progettazione dovrà prestare particolare attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto o dell'edificio, secondo il concetto del Life Cycle Assessment (LCA). Per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità, non saranno sufficienti accorgimenti progettuali e tecnologie che garantiscano l'efficientamento energetico, ma sarà necessario prendere in considerazione diversi aspetti, come il citato ciclo di vita, la sfera ambientale, economica e sociale del prodotto o dell'edificio.

La riduzione dell'impatto ambientale degli edifici dovrà passare quindi attraverso un utilizzo efficiente e circolare delle risorse, con l'utilizzo di materiali riciclati, materiali in grado di immagazzinare il carbonio e la promozione di infrastrutture verdi.

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- massima manutenibilità;
- miglioramento del rendimento energetico;
- contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- durabilità dei materiali e dei componenti;
- sostituibilità degli elementi;



- compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali;
- agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Art. 2.1.6 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica

L'Affidatario incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà presentare i relativi elaborati entro il termine stabilito al successivo [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è diretto a concretizzare i criteri informativi e l'entità approssimativa dell'opera, nonché a determinare sia l'ordine di grandezza della spesa dei lavori sia a fornire indicazione circa la necessità di ulteriori lavori non coperti dalla provvista finanziaria disponibile, affinché l'Amministrazione possa correttamente programmare eventuali futuri interventi con indice di priorità inferiore a quelli che si concretizzeranno con il presente progetto. Gli elaborati dovranno essere quelli previsti dalla vigente normativa.

Gli elaborati di progetto andranno presentati all'Comune completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al [Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto](#).

Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà corrispondere alle eventuali prescrizioni espresse dagli Uffici competenti delle Amministrazioni ed Enti a vario titolo interessati dall'esecuzione dell'intervento e comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora per l'onerosità della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione Committente, ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo della progettazione successiva, essa avrà facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario. In tal caso, e sempre che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sia stato giudicato attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato dall'Amministrazione Committente, competerà all'Affidatario il compenso stabilito per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, indicato nello schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, [Allegato Schema di Parcella](#), senza nessuna altra maggiorazione, al netto del ribasso offerto, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale ed ogni spesa ed onere accessorio sostenuti dall'Affidatario in dipendenza del presente Capitolato prestazionale.

Qualora il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentasse delle carenze, l'Amministrazione Committente ne richiederà l'integrazione all'Affidatario specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se lo studio di fattibilità tecnica ed economica nonostante le integrazioni prodotte presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dal responsabile del procedimento, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

Verifiche Urbanistiche

È preciso onere dell'Affidatario incaricato verificare che la propria progettazione sia conforme alle vigenti Norme Urbanistiche e regolamenti, nonché alle prescrizioni riguardanti i beni tutelati o le opere soggette a vincoli, siano esse normative, regolamentari o frutto di pareri della Soprintendenza ai beni culturali o di altri Enti a qualunque titolo preposti.

Qualora nella fase di studio preliminare si rendesse necessaria l'adozione di soluzioni difformi dalle previsioni urbanistiche vigenti, dette soluzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Committente tramite il Responsabile Unico del Procedimento.



Art. 2.1.7 - Progetto definitivo

L'Affidatario incaricato della redazione del progetto definitivo, dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione definitiva entro il termine stabilito al successivo [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

Il progetto definitivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa.

Gli elaborati di progetto andranno presentati all'Amministrazione completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al [Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto](#).

Il progetto definitivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Committente e degli altri organi competenti.

Qualora il progetto definitivo presentasse delle carenze, l'Amministrazione Committente dovrà richiederne l'integrazione all'Affidatario, specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se il progetto definitivo, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dall'organo tecnico del Comune, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso afferente questo livello di progettazione.

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dall'Amministrazione Committente, sono sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario.

Altri esemplari degli elaborati suddetti, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta da richiedere agli Enti competenti, verranno presentati dall'Affidatario su richiesta del Responsabile del Procedimento entro 10 giorni. L'Affidatario è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione Committente.

Il tecnico incaricato dovrà intrattenere i rapporti con gli Enti preposti mediante la promozione di incontri e riunioni e, qualora il Responsabile Unico del Procedimento non sia presente, dovrà renderlo edotto mediante la tempestiva presentazione dei verbali di riunione.

Il tecnico dovrà altresì proporre le forme procedurali più celeri al fine dell'ottenimento dei nulla osta necessari all'approvazione della fase progettuale definitiva e dare supporto all'Amministrazione nelle riunioni o conferenze propedeutiche alla realizzazione del progetto.

Nel caso che l'Amministrazione Committente, per l'onerosità della spesa o per altro suo insindacabile motivo, ritenga non conveniente dare corso alla redazione del progetto esecutivo, può dichiarare esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o di reclamo da parte dell'Affidatario.

In tal caso, e sempre che il progetto definitivo sia stato giudicato dall'Amministrazione Committente attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato, competerà all'Affidatario il compenso stabilito per la progettazione definitiva, indicato nello schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, [Allegato Schema di Parcella](#), senza nessuna altra maggiorazione, al netto del ribasso offerto, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale ed ogni spesa ed onere accessorio sostenuti dall'Affidatario in dipendenza del presente Capitolato prestazionale.

Art. 2.1.8 - Progetto esecutivo

L'Affidatario incaricato della redazione del progetto definitivo, dovrà presentare gli elaborati relativi alla progettazione definitiva entro il termine stabilito al successivo [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati atti a definire completamente l'opera progettata.

A tal fine il progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, definiti in maniera da garantire l'appaltabilità dell'opera. Gli elaborati andranno presentati all'Amministrazione Committente completi di un elenco di



tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al [Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto](#).

Il progetto esecutivo verrà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Committente e degli altri organi competenti.

Qualora il progetto esecutivo presentasse delle carenze, l'Affidatario dovrà apportare tutte le integrazioni necessarie, dovranno essere inoltre recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Committente prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 50/2016, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Se il progetto esecutivo, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica, motivata dal responsabile del procedimento o dal dirigente tecnico dell'Amministrazione Committente, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso afferente questo livello di progettazione.

Eventuali carenze, difetti e/o incompletezze, anche se non evidenziate dall'Amministrazione Committente, sono sempre e comunque sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario incaricato. L'Affidatario è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione Committente

Qualora l'Amministrazione Committente intendesse affidare l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo, l'Affidatario è tenuto ad assistere l'Amministrazione, durante i lavori preparatori della gara d'appalto, dovrà inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari al Responsabile del Procedimento durante la fase di gara e supportare lo stesso durante la scelta del contraente.

Tali attività si intenderanno completamente compensate con la liquidazione del compenso dovuto per la progettazione esecutiva, senza alcuna maggiorazione di onorario

Art. 2.1.9 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione dell'opera

In esecuzione del presente incarico l'Affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione, alle seguenti prescrizioni:

L'Affidatario assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui all'art.91 del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre, in fase di progettazione preliminare le prime indicazioni e prescrizioni, nonché il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto.

L'Affidatario incaricato della redazione del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà presentare tutti gli elaborati relativi al piano di sicurezza e coordinamento entro il termine stabilito al successivo [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#).

Gli elaborati andranno presentati all'Amministrazione Committente completi di un elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti secondo quanto specificato al [Art. 2.1.2 - Caratteristiche degli elaborati di progetto](#).

Dovrà altresì essere effettuata l'esatta quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d'asta nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

L'Affidatario dovrà tener conto, nella progettazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fatto che i lavori si svolgeranno in contemporaneità con l'attività all'interno del fabbricato, consistente nell'attività didattica. L'organizzazione del lavoro dovrà essere programmata tenendo adeguatamente conto dell'obiettivo di minimizzare i disagi per l'utenza che fruisce del fabbricato, con la consapevolezza che le lavorazioni dovranno svolgersi in concomitanza con l'attività didattica.



L'ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.

Art. 2.1.10 - Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la verifica di legge del progetto posto a base di gara, la cui esecuzione potrà essere affidata a soggetti esterni o eseguita direttamente agli uffici tecnici della Stazione Appaltante, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Si procederà, inoltre, alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è documentato attraverso la redazione di appositi verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Ogni fase progettuale si conclude con l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il provvedimento di approvazione del progetto ad opera del competente organo della Stazione Appaltante.

L'Affidatario sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'approvazione e nella realizzazione dell'intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. In conseguenza di ciò l'approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione Appaltante.

Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi del [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#) e penale in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui al [Art. 3.8 - Penali](#) oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico.

L'avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta all'Affidatario da parte del RUP. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

L'approvazione non comporta accettazione e non esime l'Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

Art. 2.1.11 - Accorpamento dei livelli di progettazione

Ai sensi dell'art.26 comma 4 del DLgs.50/2016, la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento potrà disporre l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Art. 2.2 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 2.2.1 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è svolto dalle figure professionali individuate nominalmente in sede di offerta secondo le disposizioni contenute negli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 ai quali si rimanda integralmente.



Saranno interamente a carico dell'Affidatario i costi relativi all'impiego di eventuali figure supplementari per l'assistenza alla direzione dei lavori ed ogni eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni dichiarati dal concorrente in sede di offerta, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato.

Il Direttore dei Lavori effettuerà il coordinamento delle diverse professionalità coinvolte nell'esecuzione dei lavori e dovrà garantire omogeneità di vedute e di prestazioni finali fornite.

Con riferimento specifico alle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere.

Sono comprese nell'incarico le relazioni periodiche che il RUP può chiedere in qualsiasi momento. Sono compresi nell'incarico gli incontri periodici che il RUP o lo stesso Affidatario possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici o gestionali, che pregiudichino l'andamento della esecuzione dei lavori. Le parti si obbligano a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definitive dell'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenze delle parti stesse. È compreso nell'incarico l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa, anche ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

Compete al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in collaborazione con il Direttore Lavori, verificare in ogni momento la corretta gestione, controllo e coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in attuazione del D.Lgs. 81/2008, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all'appaltatore interessate richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

L'attività di vigilanza sul cantiere è eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica costituenti l'ufficio di direzione dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, con una **frequenza minima**, attestata dalla compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti nell'art. 14 c.1 del Decreto MIT 49 del 07.03.2018 e dei verbali di accertamento di cui all'art. 3 c.4 dello stesso decreto:

- complessivamente per l'ufficio della direzione dei lavori di tre giorni settimanali per un totale di almeno 12 ore settimanali;
- per il Direttore dei Lavori almeno una giornata e almeno 4 ore settimanali;
- per il CSE almeno una giornata e almeno 4 ore settimanali;

Il mancato rispetto delle suddette presenze comporta l'applicazione di un penale di cui al presente capitolato.

Le presenze di cui al punto precedente, sono incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o significative, in occasione della accettazione dei materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.

Art. 2.2.2 - Direzione lavori, operativa e contabilità

La direzione lavori consiste nel coordinamento, nella direzione e nel controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in conformità alla disciplina contrattuale.

In particolare, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n.50/2016, l'ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.50/2016, conformemente a quanto stabilito dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49.

In particolare il Direttore dei lavori:

- 1) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- 2) cura la consegna dei lavori;



- 3) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- 4) provvede alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016). L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento;

Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- 1) procede alla verifica ed accettazione di materiali;
- 2) in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- 3) verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- 4) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- 5) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- 6) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- 7) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell'art.205, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Nelle sue funzioni di controllo tecnico il direttore dei lavori provvede altresì «alla costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati» (art.101, comma 3, lett. b del D.Lgs. 50/2016). L'Affidatario dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. All'Affidatario compete altresì curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori. All'Affidatario compete di controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. L'Affidatario dovrà pertanto classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire poi i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di



individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite al momento del loro accadimento e quindi devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Per contabilità si intende la rendicontazione contabile, con tutti gli atti presupposti e conseguenti, necessari alla valutazione consuntiva dell'intervento sotto il profilo economico. Sono compresi sia i lavori riferibili al contratto originario che quelli riferibili ad atti aggiuntivi o appendici contrattuali, perizie, adeguamenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni in danno, rifacimento, ripristini. Sono altresì comprese le prestazioni contabili relative ai lavori in economia, alle riserve e al contenzioso che abbia un contenuto riferibile alla misurazione o alla valutazione quantitativa o economica dei lavori, alle riduzioni di prezzo comunque motivate, a lavori extracontrattuali riconoscibili e a quant'altro abbia riflessi sui rapporti economici con l'impresa esecutrice sotto il profilo della quantità e della qualità delle lavorazioni. Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, l'Affidatario dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge, ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del direttore dei lavori. L'Amministrazione Committente si riserva di impartire indirizzi e ulteriori disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. L'Affidatario dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti dall'Amministrazione Committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del direttore dei lavori proporre al Responsabile Unico del Procedimento le comunicazioni per l'inizio dei lavori a enti o strutture pubbliche (ASL, sovrintendenza, ecc) e le varie richieste di disponibilità di aree e autorizzazioni. L'Affidatario dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al progetto che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) del presente capitolato prestazionale. L'Affidatario dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Affidatario dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore durante tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, ovvero l'Affidatario, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge e muniti di apposito tesserino di riconoscimento) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento. In particolare l'Affidatario è tenuto alla compilazione di tutti i documenti amministrativi e contabili di competenza del Direttore dei Lavori e a presentare all'Amministrazione Committente periodiche relazioni, con cadenza almeno mensile, sullo sviluppo dei lavori, in rapporto al programma approvato, ai costi ed agli impegni autorizzati, di segnalare le inadempienze dell'impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, l'ammontare economico raggiunto di produttività del cantiere, la produttività media del cantiere, lo scostamento dello stesso rispetto al cronoprogramma, le eventuali penali e/o premialità maturate. L'Affidatario dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti dall'Amministrazione



Committente da norme cogenti, da disposizioni del soggetto finanziatore o derivanti da convenzioni con terzi e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice. Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione dovesse procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto per i lavori in oggetto, il direttore dei lavori è tenuto, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, a redigere tutti gli atti, relazioni e elaborati progettuali necessari al fine del rispetto della procedura di legge (stato di consistenza, relazioni di verifica, relazioni tecniche, progetto rimodulato per il successivo appalto, ecc). Verranno riconosciute ammissibili le sole spese sostenute per la copia degli elaborati previa presentazione di opportuna fattura. Prima che si provveda alla pubblicazione del bando di gara, il direttore dei lavori rilascia un certificato dal quale risulta l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale certificato è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento, controlla la regolarità dell'esecuzione del contratto.

In caso di opere soggette a collaudo costituendo il direttore dei lavori:

- 1) fornisce al collaudatore i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
- 2) trasmette all'organo di collaudo, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, gli ordini di servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;
- 3) presenza alle visite di collaudo;
- 4) dà avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori del giorno fissato per la visita di collaudo;
- 5) firma i processi verbali della visita di collaudo;
- 6) accerta che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli dall'organo di collaudo e a tal fine rilascia apposita dichiarazione;
- 7) per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, rilascia il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo; il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, è confermato dal responsabile del procedimento;
- 8) in caso di prese in consegna anticipata (ossia prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio), unitamente al responsabile del procedimento, sottoscrive il verbale redatto dall'organo di collaudo relativo alla verifica dell'esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna.

Art. 2.2.3 - Vigilanza, monitoraggio di cantiere

Preliminarmente alla consegna dei lavori **entro 10 giorni dalla richiesta**, l'Affidatario **predispone il piano di sorveglianza**, comprendente tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento del servizio, articolato nelle seguenti sezioni:

- aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, comprensivo della attestazione dello stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna dei lavori;
- organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- pianificazione e sequenza logica delle attività di controllo;
- descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione dei materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;



- modalità e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, l'Impresa esecutrice ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;
- struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;
- strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro condivise);
- cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma del progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice;

Il Piano di sorveglianza è redatto sulla base della metodologia e dell'organizzazione del servizio proposti nell'offerta tecnica e dovrà essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.

Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con l'incarico di CSE, il giornale dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Direttore dei Lavori invia al RUP il rapporto sulle attività di cantiere con cadenza mensile, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze, non conformità da parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della regolare esecuzione dei lavori.

Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del giornale dei lavori e dei verbali di accettazione dei materiali relativi al periodo interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema, fotografia, ritenuti necessari per la corretta documentazione dell'avanzamento dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

Al Direttore dei lavori è affidato l'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori e, nello specifico, a titolo esemplificativo:

- a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione Appaltante, della puntuale e corretta esecuzione dell'opera in conformità al contratto d'appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell'intervento entro il limite autorizzato;
- b) è tenuto a contestare tempestivamente all'esecutore dei lavori il ritardo nell'esecuzione dell'opera e l'esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante;
- c) applica, e fa applicare all'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto e nel contratto dei lavori;
- d) risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'operato di tutti i collaboratori individuati per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- e) dispone e sovrintende, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;
- f) accerta, in presenza di subappalti, che l'esecutore dei lavori abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e provvede a verificare i prezzi applicati nonché la congruità dell'importo dei lavori eseguiti, rispetto all'importo autorizzato. In occasione del Sal provvede a contabilizzare i lavori eseguiti dai subappaltatori.
- g) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
- h) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
- i) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma esecutivo;
- j) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;



- k) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti;
- l) Assicura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di vertenze e riserve dell'impresa;
- m) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste, sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";
- n) presenza ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta dello stesso;
- o) supporta il RUP nelle attività di controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 31 c.12 del Codice.
- p) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al RUP, entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL o nei termini inferiori disposti delle norme vigenti- così da consentire alla Stazione Appaltante le opportune verifiche, ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dal capitolato speciale di appalto dei lavori - il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito, alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualità dei lavori eseguiti.
- q) effettua le attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc..
- r) predisporre eventuale documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- s) consegna, raccoglie e controlla di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, documentazione a comprova del rispetto dei vari CAM etc.;
- t) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;
- u) comunica al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori.
- v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall' offerta tecnica del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del presente capitolato.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate, l'aggiudicatario si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Art. 2.2.4 - Accettazione dei materiali

Con riferimento alla accettazione dei materiali in cantiere, è compito della direzione dei lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in opera, anche mediante l'esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la rispondenza dei materiali ai requisiti previsti nel capitolato d'appalto dei lavori, secondo quanto disposto dalla normativa tecnica di riferimento.



A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sarà redatto uno specifico verbale di accettazione preliminare, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, attestante in particolare:

- luogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
- il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;
- il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla normativa tecnica di riferimento;
- la documentazione attestante la conformità del materiale alle specifiche contrattuali;
- la documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza, numero, etc.);
- la descrizione dello stato di conservazione del materiale;
- le modalità di esecuzione delle prove o analisi effettuate;
- le eventuali non conformità rilevate;
- la dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali, riportante ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

Art. 2.2.5 - Redazione delle perizie di variante e suppletive

Rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino.

Per la redazione delle Varianti del progetto in corso d'opera, regolarmente autorizzate, il compenso sarà determinato applicando le aliquote previste dal DM 17 giugno 2016, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara. L'onorario così calcolato è da ritenersi onnicomprensivo e relativo a tutte le prestazioni da svolgere in virtù della variante, ivi comprese redazione degli elaborati, schemi di disciplinari e atti di sottomissione, autorizzazioni e pareri aggiuntivi e qualunque altro atto e onere accessorio

Art. 2.2.6 - Coordinamento in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.lgs. n. 81/2008.

Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di Responsabile dei Lavori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 81/2008.

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;
- la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;
- ispezioni redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al RUP. Il Verbale di Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;



- redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate alla permanenza in cantiere";
- riunioni: il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare, si dovranno svolgere riunioni di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecuttrice e al RL.
- relazioni al RUP: il CSE dovrà inviare, con cadenza mensile, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;
- aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;
- approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori, come previsto dal punto 4.1.6. dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008;
- a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RUP.

Tali attività dovranno essere svolte, per quanto riguarda le attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

L'Affidatario assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico. L'Affidatario dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti o da necessità di esercizio imposte dagli enti di controllo; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione per la "notifica preliminare" di cui all'art.99 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo dell'Affidatario disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa. L'Affidatario dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato secondo quanto previsto al paragrafo [Redazione delle perizie di variante e suppletive](#) del presente disciplinare. L'Affidatario dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico del Procedimento; e nel caso agli enti territorialmente competenti; resta ferma la riserva dell'Amministrazione Committente nella persona del Responsabile Unico del Procedimento di segnalare all'Amministrazione Committente eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli (penalità) e (clausola risolutiva espressa). L'Affidatario dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.L.vo 81/2008, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il RUP, l'Affidatario, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto.

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere annotato sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo



collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

L'Affidatario verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come imposto dalle norme vigenti dovrà altresì verificare la regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Cagliari ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento.

L'Affidatario dovrà inviare al RUP una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica (almeno mensile), secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art.92, lettere e) ed f) del D.Lgs. n.81/2008, il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

L'Affidatario dovrà garantire il coordinamento con l'attività in svolgimento all'interno del fabbricato, consistente nell'attività didattica. L'organizzazione del lavoro dovrà essere programmata tenendo adeguatamente conto dell'obiettivo di minimizzare i disagi per l'utenza che fruisce del fabbricato, con la consapevolezza che le lavorazioni dovranno svolgersi in concomitanza con l'attività didattica.

L'Affidatario dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti all'Amministrazione Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

L'Affidatario dovrà garantire, di concerto con il direttore dei lavori, il coordinamento con gli utenti del bene oggetto di intervento, nonché con gli operatori che hanno in carico il servizio di manutenzione e gestione del bene, al fine di programmare le attività coerentemente con l'uso, la gestione e manutenzione del bene oggetto di intervento.

Art. 2.2.7 - Non conformità durante la fase di esecuzione

Sono considerate **non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni, quindi soggette all'applicazione delle **penali** previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci:

- Il ritardo nella consegna del piano di sorveglianza;
- l'omessa esecuzione delle attività di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.lgs. n. 50/2016, al Decreto MIT n. 49 del 07.03.2018 e alle eventuali migliorie tecniche offerte in sede di gara;
- l'omessa o minore presenza in cantiere secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica;
- l'omessa esecuzione delle attività di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione delle attività di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto alla previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero per ogni omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;
- l'omessa trasmissione della relazione sull'andamento dei lavori, con cadenza mensile;
- l'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia di verifica delle attività di scavo e posa in opera delle tubazioni, esecuzione dei getti in calcestruzzo, installazione delle apparecchiature etc.;



- l'accettazione dei materiali in cantiere, in difformità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.

Art. 2.3 - VERIFICHE E COLLAUDI/REGOLARE ESECUZIONE

Art. 2.3.1 - Certificato di regolare esecuzione

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori è tenuto ad emettere, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, che dovrà contenere gli elementi di cui all'articolo 229 del DPR 207/2010.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, l'idoneità dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la amministrazione ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale, atto a stabilire se gli impianti e le attrezzature soddisfano determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il certificato di regolare esecuzione presuppone l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova, atte ad appurare che gli impianti sono conformi alle normative specifiche e/o capitolati. L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- certificato di regolare esecuzione contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.
- verbali di verifica in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- certificazione di regolare esecuzione di impianti e apparecchiature.

I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata. In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

Una volta ultimate le opere, il direttore dei lavori effettua un sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato dei lavori e gli aspetti inerenti alla posa in opera e all'esecuzione delle varie lavorazioni, le principali conformità progettuali, l'andamento e la tempistica dei lavori. La convocazione sarà inviata al responsabile del procedimento e all'appaltatore che dovranno essere presenti alle operazioni di accertamento della regolare esecuzione della quale sarà redatto un verbale sottoscritto dai soggetti su indicati.

Il certificato di regolare esecuzione degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore. Qualora nel corso delle procedure di accertamento finale dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.



Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente. A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori;
- b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
- c) accertare la completezza dei documenti progettuali, DL e contrattuali;

redigere il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi statici eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni di materiali soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità nella disponibilità della Direzione Lavori. I predetti elaborati andranno presentati in originale.



PARTE 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Art. 3.1 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aero-fotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri saranno da considerarsi ricompresi nel compenso di cui al [Art. 1.2 - Importo dell'appalto](#).

Il Committente s'impegna ancora a inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Il Committente si impegna altresì a garantire all'Affidatario, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

Art. 3.2 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate nella [PARTE 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI](#) e successivi, così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Sarà compito dell'incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

L'Affidatario riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.

L'Affidatario si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.



L'Affidatario è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto del Patto di Integrità.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo all'Comune.

Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe

Art. 3.3.1 - Termine di esecuzione dei servizi di progettazione

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito (in giorni naturali e consecutivi) come segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	3 gg dalla data di consegna del servizio;
PROGETTO DEFINITIVO	7 gg dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto di fattibilità;
PROGETTO ESECUTIVO	5 gg dalla comunicazione dell'accettazione o dell'avvenuta verifica positiva o comunque dall'approvazione del progetto definitivo;

La consegna del servizio avverrà dopo la sottoscrizione del contratto, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna in via d'urgenza del Servizio ai sensi dell'art.8 del DL 76/2020. L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento in esecuzione. L'Amministrazione, nella figura del Responsabile del Procedimento in esecuzione, può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Affidatario che deve dare immediato corso allo stesso.

Ogni singola fase progettuale terminerà con la consegna formale alla Stazione Appaltante degli elaborati definitivi in formato PDF firmati digitalmente dai professionisti incaricati, come più sopra specificato.

Nella tempistica sopra indicata sono compresi anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi dalla tempistica su indicata, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle attività di progettazione, il RUP può ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione dei servizi. Non è ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacità organizzativa dell'appaltatore, che dovrà essere sempre garantita nei termini previsti nella struttura tecnica minima ed eventualmente integrati nell'offerta tecnica. I termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con disposizione del RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non prevedibili in sede di presentazione dell'offerta.

I termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione scritta del RUP, anche su richiesta dell'affidatario, in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessità e articolazione delle soluzioni progettuali.



I servizi di progettazione sono considerati conclusi con l'emissione del provvedimento di approvazione della singola fase da parte del competente organo della Stazione Appaltante.

Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le **penali** previste nel presente capitolato.

Qualora l'Amministrazione disponga l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, il termine di esecuzione della prestazione sarà dato dalla somma dei termini assegnati per i livelli accorpati.

Art. 3.3.2 - Termine di esecuzione dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'inizio delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna della documentazione di ultimazione lavori, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione aggiornati e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

Art. 3.3.3 - Particolari condizioni di svolgimento del servizio e prescrizioni

Il procedimento è vincolato a delle scadenze improrogabili stabilite dal soggetto finanziatore e riportate di seguito:

I lavori dovranno essere consegnati **improrogabilmente entro il**

30/11/2023

I lavori dovranno essere completati **improrogabilmente entro il**

31/12/2025

Per rispettare le suddette tempistiche, l'operatore economico dovrà tener conto del fatto che le prestazioni dovranno essere rese conformemente al cronoprogramma riportato di seguito

<i>Consegna del progetto esecutivo</i>		<i>entro il</i>	<i>17/05/2023</i>
Consegna dei lavori (anche in via d'urgenza)	improrogabilmente	entro il	30/11/2023
Ultimazione Lavori	improrogabilmente	entro il	31/12/2025

Art. 3.4 - Modifica del contratto

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche possono riguardare sia l'aspetto qualitativo sia quello quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche, prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni dell'atto negoziale. In ogni caso le modifiche alle originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalità perseguite dall'Amministrazione con l'espletamento della procedura di selezione dell'Affidatario.

Art. 3.5 - Sospensione del servizio

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Affidatario.



Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del servizio.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il Responsabile Unico del Procedimento può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

Art. 3.6 - Verifica del servizio da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il Responsabile Unico del Procedimento che svolgerà il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni della presente lettera commerciale di incarico. A tal fine vi sarà un costante rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.

Art. 3.7 - Modalità di pagamento del corrispettivo, anticipazione

Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato d'oneri, ribassato della percentuale di sconto offerto dall'Affidatario in sede di gara, costituirà il corrispettivo spettante per i servizi e per le prestazioni richieste nel presente capitolato. Il suddetto corrispettivo è da intendersi a corpo.

Non sono altresì dovuti ulteriori compensi, rimborsi, indennità o altro per le modifiche discrezionali o migliorative di dettaglio introdotte in corso d'opera dal direttore dei lavori all'interno dell'importo contrattuale dei lavori.

Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto all'affidatario, qualora Affidatario della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.

All'Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art.24 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione dello stato di avanzamento delle prestazioni effettuate:

FASI PRESTAZIONALI	FASE RAGGIUNTA	IMPORTO DA LIQUIDARE
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	all'Approvazione della fase da parte dell'organo preposto All'amministrazione	Saldo importo progettazione di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione Definitiva	all'Approvazione della fase da parte dell'organo preposto All'amministrazione	Saldo importo progettazione definitiva
Progettazione Esecutiva	all'Approvazione della fase da parte dell'organo preposto All'amministrazione	Saldo importo progettazione esecutiva



FASI PRESTAZIONALI	FASE RAGGIUNTA	IMPORTO DA LIQUIDARE
Direzione dei Lavori e CSE acconti	Ammontare da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento	Max 75% importo direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
Direzione dei Lavori e CSE saldo	All'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato tecnico amministrativo	Saldo direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali.

Il termine di pagamento è pari a **30 (trenta) giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici della Stazione Appaltante.

Qualora il progetto in qualunque delle sue fasi non venisse approvato dall'Amministrazione per cause non imputabili all'Affidatario, l'Affidatario avrà diritto alla liquidazione di quanto dovuto decorsi **60 (sessanta) giorni** dalla consegna degli elaborati definitivi della rispettiva fase progettuale. Nel caso sia necessaria l'acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta degli Enti competenti, il termine di **60 (sessanta) giorni** decorrerà dall'ottenimento delle predette autorizzazioni.

Nessun compenso o indennizzo spetterà all'affidatario per la direzione lavori nel caso in cui i lavori per qualsiasi motivo non siano eseguiti.

Art. 3.7.1 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016 è prevista una anticipazione pari al **20%** dell'importo del contratto, da corrispondere dall'effettivo inizio delle prestazioni.

L'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice.

I termini di erogazione e compensazione dell'anticipazione sono stabiliti dall'art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/ 2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'effettivo inizio della prestazione e alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'esecuzione delle prestazioni.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di liquidazione delle fasi di progettazione, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 3.8 - Penali

Art. 3.8.1 - Penali per i servizi di progettazione

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di **consegna degli elaborati** relativi ai **servizi di progettazione**, sarà applicata una penale nella misura **dell'1 per mille** dell'importo netto del corrispettivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il



contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Per ogni giorno di ritardo nella **partecipazione alle riunioni** convocate dal RUP sarà applicata una penale nella misura **dell'1 per mille** dell'importo netto del corrispettivo stabilito nel contratto, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Non conformità progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito alle attività di verifica di conformità o verifica della progettazione ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, è applicata la penale del **1 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento del termine massimo **di 20 giorni naturali e consecutivi**, oltre i quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

Reiterate non conformità progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima, qualora permangano elaborati non conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale forfettaria di **€ 500,00**, oltre alla penale giornaliera già prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.

Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di attuazione degli interventi e l'indizione della gara, la Stazione Appaltante si riserva la **facoltà di risolvere il contratto** qualora il ritardo accumulato nell'esecuzione dell'appalto, sia superiore a **20 giorni naturali e consecutivi** oltre i termini contrattuali.

La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati è **disapplicata** e, se già addebitata, restituita, qualora l'affidatario, in seguito all'andamento imposto alle attività, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto preliminare, la penale potrà essere disapplicata qualora l'Affidatario consegni il progetto definitivo con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).

Art. 3.8.2 - Penali per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione

Attività di Direzione dei Lavori e CSE: per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei lavori per ogni non conformità rilevata in fase di esecuzione dei lavori secondo quanto definito nel presente capitolato, nel DM 49/2018 e nel D.lgs. 81/2008, è applicata una penale nella misura del **dell'1 per mille** dell'importo netto del corrispettivo previsto per la Direzione dei lavori (compreso il CSE) fino al limite massimo del **10 (dieci) per cento** del predetto importo contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.

Art. 3.8.3 - Procedura di contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo è regolata dalla seguente procedura:

- il RUP contesta il fatto all'Affidatario mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC);
- l'Affidatario, entro e non oltre **10 giorni** dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC le proprie controdeduzioni;
- il RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti, dandone comunicazione scritta all'Affidatario;
- in caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione



appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'affidatario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 3.8.4 - Grave inadempimento

Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- **omessa consegna degli elaborati progettuali** per un termine superiore di **20 giorni naturali** e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per singolo livello progettuale, in assenza di un provvedimento di proroga da parte del RUP;
- **gravi non conformità** attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al rispetto delle normative tecniche e di calcolo e degli indirizzi progettuali;
- **reiterate non conformità** attestate dai verbali di verifica, con particolare riferimento al persistere di errori e omissioni progettuali già rilevati nei precedenti verbali di verifica;
- **reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza** in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a **10 giorni naturali** e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali.

Art. 3.9 - Obblighi e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'Affidatario si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto.

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3.10 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dal presente capitolato, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016".

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Art. 3.11 - Oneri vari

Il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto si potrà richiedere l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art.5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n.131.



Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'IVA ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.



PARTE 4 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 4.1 - Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, dispone l'escussione della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 4.2 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, l'Affidatario incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali, di cui all'art.106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al **10% dell'importo dei lavori progettati**, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art.106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n.50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui al [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#) ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Art. 4.3 - Risoluzione del contratto

È vietato all'affidatario cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Ente per la risoluzione anticipata dello stesso.

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto si intende risolto di diritto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- 1) Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara/presentazione del preventivo ed alla fase contrattuale; venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara/lettera di invito/richiesta di preventivo ai fini della qualificazione degli offerenti;
- 2) Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- 3) Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara/lettera di invito;



- 4) Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 5) Fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidatario;
- 6) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell'incarico di direzione operativa dei lavori;
- 7) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente [Art. 3.3 - Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe](#);
- 8) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente [punto 1](#)) l'affidatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva.

Il committente si riserva altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art.1453 o dell'art.1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'Affidatario, con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 4.4 - Recesso

L'Amministrazione Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

L'Affidatario espressamente, ora per allora, rinuncia a qualsivoglia ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

È fatto divieto all'affidatario di recedere dal contratto con il Committente.

Art. 4.5 - Cessione del Contratto - Subappalto

È fatto divieto di cessione totale o parziale di contratto. In caso di contravvenzione, la cessione è nulla.



Ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4.6 - Osservanza di norme previdenziali e assistenziali e a tutela della manodopera

L'affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali, è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Affidatario.

Art. 4.7 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti generati dall'Affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

L'affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario di violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione si contestata all'Amministrazione, quest'ultima ne avviserà per iscritto l'affidatario entro 30 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria e della notizia di contestazione. L'Affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.



Art. 4.8 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario s'impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza.

L'affidatario si impegna, altresì al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di tratta dati con sistemi automatici e manuali.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 4.9 - Corrispondenza

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

Art. 4.10 - Patto di integrità

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012.

Art. 4.11 - Incompatibilità

Per l'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Amministrazione Committente.

L'Affidatario si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità a di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.



Art. 4.12 - Definizione delle controversie e foro competente

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione della presente lettera commerciale, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Cagliari.

In pendenza della sentenza l'Affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 4.13 - Elezione domicilio

L'Affidatario agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso Il Comune di Perdaxius con recapito in Perdaxius, via Aldo Moro 1.

Art. 4.14 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, e del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 4.15 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Affidatario, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.



ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato, i seguenti documenti:

[Determinazione dei Corrispettivi/Schema di parcella](#)